

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-6496 del 11/12/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - USO: CHIOSCO PER VENDITA DI CIBI E BEVANDE - NUOVO CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE PASTEQUE DI SCRIVANI ANITA - PROCEDIMENTO: PC21T0014 - PRATICA: 19745/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6720 del 07/12/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici DICEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) - USO: CHIOSCO PER VENDITA DI CIBI E BEVANDE - NUOVO CONCESSIONARIO: IMPRESA INDIVIDUALE PASTEQUE DI SCRIVANI ANITA - PROCEDIMENTO: PC21T0014 - PRATICA: 19745/2023.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24 in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, Legge Regionale 30/4/2015, n.2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale. n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n.469 del 2011 - n.173 del 2014 - n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - n.1845 del 2019 - n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n.59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;la Legge

Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale. n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn.70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determinazione n.DET-AMB-2022-1740 del 06/04/2022 con la quale questo Servizio ha rinnovato all’Impresa Individuale Lemonlime di Morengi Giorgia (C.F.: MRNGRG76B54G535R – P.IVA: 01778970333), la concessione per l’occupazione di porzione di area demaniale, ad uso chiosco per vendita stagionale di cibi e bevande, ubicata in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant’Agata, sponda destra del Fiume Trebbia, identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 22, fronte mappali 336 e 178 (per una superficie complessiva di circa 105 m² occupata per circa 43 m² con terrazza in legno a servizio del chiosco e per circa 62 m² come area verde, fronte palco, avente elementi mobili quali tavoli, panche, ombrelloni e fioriere), e scadenza il **31/12/2027**;

PRECISATO che l’occupazione dell’area relativa alla terrazza ha validità annuale mentre l’occupazione dell’area fronte palco ha validità stagionale per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 settembre di ciascun anno;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n.83065 del 11/05/2023 con la quale l'Impresa Individuale Pasteque di Scrivani Anita (C.F.: SCRNTA93B52G535O – P.IVA: 01864460330), ha chiesto il cambio di titolarità a proprio favore della succitata concessione;

PRESO ATTO:

- che a supporto della suddetta istanza, è stata presentata documentazione assunta al protocollo ARPAE n.83065 del 11/05/2023 rappresentata da copia dell'atto a firma del Notaio dott.ssa Paola Ugolotti (repertorio n.87.414 - raccolta n.16.232, registrato a Piacenza il 24/04/2023, n.3988 - Serie 1T), dal quale si evince l'avvenuta cessione dall'Impresa Individuale Lemonlime di Morengi Giorgia all'Impresa Individuale Pasteque Di Scrivani Anita, dell'azienda consistente nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio commerciale, gestito in proprio, avente ad oggetto l'attività di commercio al minuto di frutta e verdura e relativa somministrazione **(complesso dei beni tra i quali “un chiosco con relativa struttura in legno”)**;
- della nota assunta al protocollo Arpae n.111215 del 26/06/2023 con la quale la titolare della ditta Lemonlime di Morengi Giorgia, acconsente al cambio di titolarità della sopra richiamata D.D. n.1740 del 06/04/2022;

RICHIAMATI i pareri espressi, alcuni con prescrizioni, dai seguenti Enti:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po (nota assunta al protocollo ARPAE n.41706 del 14/03/2022);
- Comune di Rivergaro, Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica e Ambiente (nota assunta al protocollo Arpae n.46090 del 21/03/2022);
- Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale (nota assunta al protocollo Arpae n.47603/2022);

VERIFICATO che, la concessionaria uscente, in adempimento di quanto prescritto al punto 2) dell'art.7 del Disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale all'atto di concessione sopra richiamato n.1740 del 06/04/2022, ha provveduto a trasmettere con note assunta al protocollo ARPAE n.66 del 02/01/2023 e n.132784 del 01/08/2023 documentazione finalizzata alla verifica tecnica e

comprovante la sua esecuzione per attestare la non asportabilità della struttura da parte della corrente fluviale in caso di piena;

DATO ATTO che:

- la concessionaria uscente risulta in regola con il versamento di quanto dovuto a titolo di canone sino all'annualità in corso (2023), compresa;
- la richiedente ha corrisposto le spese istruttorie;
- il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i., per l'importo di € 476,37 risulta regolarmente costituito in data 14/06/2021 dalla precedente concessionaria, che, con dichiarazione assunta al protocollo ARPAE n.185302 del 31/10/2023, ha rinunciato a tale somma a favore della richiedente Pasteque di Anita Scrivani;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari titolare dell'incarico di Funzione ARPAE "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli-Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che il riconoscimento del cambio di titolarità della concessione sia ammissibile;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

a) di riconoscere, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale Pasteque di

Scrivani Anita (C.F.: SCRNTA93B52G5350 – P.IVA: 01864460330), la titolarità della concessione rilasciata con atto n.DET-AMB-2022-1740 del 06/04/2022 per l'occupazione di area demaniale ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia, in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata ed identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 22, fronte mappali 336 e 178 ad uso chiosco per vendita di cibi e alimenti, per una superficie complessiva di circa 105 m² così suddivisa:

- superficie di circa di circa 43 m² occupata con terrazza in legno a servizio del chiosco per vendita di cibo e bevande;
- superficie di circa 62 m² come area verde fronte palco occupata con elementi mobili, quali tavoli, panche, ombrelloni e fioriere;

secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale parte integrante e sostanziale del presente atto (procedimento PC21T0014);

- b) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla ditta concessionaria in data 24/11/2023;
- c) di confermare** la validità della presente concessione fino al **31/12/2027**, precisando che l'occupazione dell'area relativa alla terrazza ha validità annuale mentre l'occupazione dell'area fronte palco ha validità stagionale per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 settembre di ciascun anno;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2023 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 476,37 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi

comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n.131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n.1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza
dott.a Anna Callegari
(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'**Impresa Individuale Pasteque di Scrivani Anita** (C.F.: SCRNTA93B52G535O - P.IVA.: 01864460330), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0014.

Art. 1 - Oggetto della concessione

- 1) La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale, ad uso chiosco per vendita stagionale di cibi e bevande, ubicata in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, sponda destra del Fiume Trebbia ed identificata catastalmente al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 22, fronte mappali 336 e 178 come da elaborata planimetrico allegato. In particolare, l'area demaniale qui concessa viene utilizzata come segue: per una superficie di circa 43 m² occupata con una terrazza in legno a servizio del chiosco e per una superficie di circa 62 m² come area verde fronte palco occupata con elementi mobili quali tavoli, panche, ombrelloni e fioriere (superficie complessiva 105 m²);

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione ha durata fino al 31/12/2027 come stabilito nell'atto di concessione n. 1740 del 06/04/2022 di cui il presente provvedimento si pone come cambio titolarità

In particolare l'utilizzo dell'area è così modulato: l'occupazione dell'area relativa alla terrazza ha validità lungo tutto il corso dell'anno mentre per l'occupazione dell'area fronte palco, occupata con elementi mobili, la validità è stagionale per il periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 settembre di ciascun anno, rispettando le prescrizioni temporali stabilite da A.I.Po ai punti 1. e 3. dell'art. 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI" del nulla osta idraulico (nota assunta al protocollo ARPAE n.41706/2022) allegato al presente Disciplinare quale atto endoprocedimentale;
- 2) Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
- 3) Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

- 1) Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- 2) Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
- 3) L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a **€ 372,24**;
- 2) Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 3) Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
- 4) L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di **€ 250,00**;

- 5) La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

- 1) Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
- 2) Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
- 2) Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per:
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,

- la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

- 1) La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po -AIPo - assunto al protocollo ARPAE n.41706 del 14/03/2022, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale;

Art. 8 - Prescrizioni di ordine ambientale

- 1) Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere del Comune di Rivergaro - Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica e Ambiente - assunto al protocollo ARPAE n. 46090 del 21/03/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle seguenti prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunto al protocollo ARPAE n. 47603 del 22/03/2022:

- il Concessionario dovrà osservare il locale regolamento di raccolta rifiuti;
- ove necessario la struttura dovrà essere dotata di autonomo sistema di trattamento delle acque reflue o essere collegata alla pubblica fognatura;
- nell'area demaniale non possono essere svolte manifestazioni, eventi, attività con utilizzo di aeromobili a motore (droni, aeromodelli e similari) o di fuochi pirotecnici o con rilascio di oggetti di atmosfera (esempio: palloncini, lanterne cinesi o similari);
- l'attività dovrà osservare la normativa in materia di emissioni sonore e luminose.

Art. 10 - Sanzioni

- 1) Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

La titolare dell'Impresa Individuale Pastaque di Scrivani Anita (C.F.: SCR NTA 93B52G535O - P.IVA.: 01864460330), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 24/11/2023 Firmato per accettazione, la titolare della concessione



**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza**
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:
COMUNE DI RIVERGARO
PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

LEMON LIME di Morengi Giorgia
PEC: giorgiamorengi@pec.libero.it

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-230/2019A/A-2-5-12-2

Oggetto: L.R. 7/2004 – RICHIEDENTE: LEMON LIME di Morengi Giorgia – ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA LOC. RIVE DI SANT'AGATA NEL COMUNE DI RIVERGARO – USO: CHIOSCO PER VENDITA STAGIONALE DI CIBI E BEVANDE – IN PRECEDENZA RILASCIATA DA QUESTO SERVIZIO CON ATTO N. 2954 DEL 11/06/2021 - SINADOC 3206/2022 – COD. PROC.: PC21T0014

EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 17294 del 02/02/2022, registrata al prot. AIPO con n. 2456 in pari data, riguardante l'istanza di rinnovo concessione, presentata dalla ditta LEMON LIME di Morengi Giorgia, concernente la richiesta di occupazione di terreni demaniali, per uso chiosco (vendita stagionale di cibi e bevande), ubicati in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, aventi superficie complessiva pari a 105,00 m2, e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 22, fronte mappali n. 336 e 178;

CONSIDERATO CHE l'area demaniale richiesta in concessione risulta essere la medesima indicata nella precedente istanza trasmessa da ARPAE SAC Piacenza con nota n° 63078 del 23.04.2021 e registrata al protocollo AIPO al n° 11305 in pari data;

TENUTO CONTO del precedente parere AIPO prot. n.14689 del 28/05/2021;

RICHIAMATO l'atto finale di concessione rilasciato da ARPAE SAC Piacenza con nota n° 92397 del 14.06.2021

e registrato al protocollo AIPO al n° 16099 in pari data;

RICHIAMATA la nota AIPO n° 23639 del 13.09.2021 mediante la quale si esprimeva il parere positivo - per i soli aspetti idraulici – all'estensione dell'esercizio delle concessioni in corso di validità, in fase di rinnovo o di eventuale prossimo rilascio, fino al termine ultimo del 30/09/2021, nel rispetto delle prescrizioni precedentemente espresse nei Pareri Idraulici allegati alle concessioni stesse;

ESPERITI gli opportuni accertamenti mediante sopralluogo presso l'area demaniale richiesta in concessione;

VISTO il Disciplinare tecnico-idraulico emesso da AIPO/Ufficio Operativo di Piacenza con nota n. 17074 del 06/05/2011, relativo alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTebbia prospiciente l'abitato, allegato alla Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012;

PREMESSO CHE questa Agenzia, in qualità di autorità idraulica, si esprime esclusivamente in merito agli aspetti legati alla compatibilità idraulica, mentre non si esprime sulla ammissibilità di quanto richiesto rispetto alle norme d'uso introdotte da AdbPo e Provincia, di seguito richiamate;

VISTE le Norme del PTCP della Provincia di Piacenza e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016;

CONSIDERATO che le Mappe della Pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016 hanno ridefinito le fasce fluviali contenute nel PAI e nel PTCP relativamente a tutta l'area del LungoTebbia prospiciente l'abitato di Rivergaro, in particolare collocando in fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni) parte delle aree ricomprese tra il corso d'acqua e la Strada Statale n. 45, che PAI e PTCP collocavano invece in fascia C;

VISTO l'art. 13 c.5 del PTCP, a norma del quale *“L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 del precedente Art. 10, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti [omissis], implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, e dall'art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore”;*

PRESO ATTO che in base al criterio stabilito dall'art. 1, comma 7 delle NTA del PAI, a norma del quale *“sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle [omissis] (contenute) negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio [omissis]”,* l'area in questione deve essere sottoposta alle prescrizioni maggiormente restrittive;

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato le norme di riferimento per l'area in argomento sono quelle relative alla fascia B;

CONSIDERATO quanto riportato nell'art.12 c.5i delle Norme del PTCP vigente: *“Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi: la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi”;*

RICHIAMATA la nota del Comune di Rivergaro prot. n.15467 del 31/12/2020 mediante la quale il Comune stesso comunicava che *“l’amministrazione Comunale di Rivergaro ha intenzione di avviare un percorso con il Parco Regionale Fluviale del Trebbia per l’elaborazione di un piano di riqualificazione dell’intero tratto del fiume Trebbia soggetto a tutela, con particolare attenzione all’area più prossima al capoluogo, ed in esito a tale percorso arrivare a regolamentare usi, forme e modalità di fruizione dell’area”*;

CONSIDERATA la nota AIPO prot. n.27118 del 29/10/2020 con la quale veniva richiesto al Comune di Rivergaro la redazione di uno studio di compatibilità con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi, per tutte le attività attualmente presenti sui terreni di origine alluvionale costituenti il “Parco Trebbia” ed estesi nel territorio del Comune di Rivergaro tra le località “Fontanamore-Capoluogo-Rive Sant’Agata”, così come previsto dall’art.12 c.5i delle Norme del PTCP /Piacenza sopracitato, necessario a questa Agenzia per l’espressione del Parere Idraulico di competenza;

ANALIZZATO quanto inserito nello studio di compatibilità sopracitato, trasmesso dal Comune di Rivergaro in data 12/08/2021 e registrato al protocollo AIPO con n. 21515 in pari data;

VALUTATO che lo studio di compatibilità a firma del Dott. Geol. Gabriele Corbelli, trasmesso dal Comune di Rivergaro, non possiede il grado di approfondimento necessario ai fini dell’emissione dei pareri idraulici di competenza;

VISTA la conseguente richiesta di integrazioni trasmessa con nota AIPO n° 23640 del 13/09/2021;

VISTA la nota del Comune di Rivergaro redatta in data 24/12/2021 prot.17487, registrata al protocollo AIPO in data 26/12/2021 con n° 34118 avente come oggetto: problematiche demaniali in sponda destra fiume Trebbia nell’abitato di Rivergaro, nella quale in particolare il comma b) afferma che *“...l’Amministrazione Comunale procederà ad avvisare formalmente i concessionari affinché gli stessi provvedano alla verifica degli ancoraggi delle strutture fisse presenti in relazione ai dati contenuti nello studio geologico e nello stesso tempo l’obbligo di rimozione durante il periodo di non attività di ogni elemento e/o arredo mobile presente sull’area in uso da parte del concessionario con allontanamento in altra area non demaniale...”*;

CONSIDERATI i recenti confronti e gli approfondimenti con l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e la Provincia di Piacenza;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

VISTO l’art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

CONSIDERATO che l’attrezzatura utilizzata prevede l’installazione di un chiosco e di una terrazza in legno ancorati al terreno, e di arredi amovibili (tavolini, sedie, etc.);

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione per la richiedente ditta LEMON LIME di Morengi Giorgia, concernente la richiesta di occupazione di terreni demaniali, per uso chiosco (vendita stagionale di cibi e bevande), ubicati in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant’Agata, aventi superficie complessiva pari a 105,00 m2, e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 22, fronte mappali n. 336 e 178;

il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. nel periodo 16/09-14/06 di ogni annualità non dovranno essere lasciati arredi amovibili incustoditi, ma dovranno essere precauzionalmente rimossi alla fine di ciascuna giornata di utilizzo; potranno rimanere solo strutture inamovibili di modeste dimensioni, previa verifica di non asportabilità dalla corrente in occasione di piena con TR200 anni (verifica da redigere, a carico del richiedente, sulla base degli esiti dell'aggiornamento del modello idraulico redatto dal Comune in termine di tiranti idrici e velocità della corrente);
2. nelle more della revisione dello studio idraulico commissionato dal Comune, richiesta con nota AIPO n° 23640 del 13/09/2021, al fine di ottemperare alla prescrizione di cui al precedente punto, il Richiedente è tenuto ad effettuare, entro 6 mesi dall'emissione del presente parere, una verifica speditiva sulla struttura fissa installata (chiosco) che ne dimostri la resistenza alla corrente utilizzando come parametri idraulici di riferimento un tirante idrico di 1 metro con una velocità della corrente di 0.5m/s, valori desunti dallo studio idraulico realizzato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza in occasione della redazione del progetto della traversa a monte dell'opera di presa del Rivo Villano;
3. nel periodo 15/06-15/09 possono rimanere anche le strutture amovibili (arredi vari); in tale periodo dovranno essere preventivamente rimosse solo in caso di allerta meteo arancione o rossa;
4. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, le aree in oggetto dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettile che potrebbero essere trasportate dal deflusso della piena fluviale, ed il Comune dovrà garantire l'interdizione a suddette aree tramite apposite procedure da inserire nel Piano di Emergenza comunale al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
5. a tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, è quindi obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione; in particolare il Comune conserva la responsabilità in merito alla pubblica incolumità e messa in sicurezza delle aree in argomento mediante l'eventuale interdizione di accesso alle stesse;
6. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini

idraulici, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;

7. quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
8. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
10. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
11. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
12. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
13. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto

quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere, che annulla e sostituisce il precedente emesso con nota AIPO prot. n.14689 del 28/05/2021, non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo. Nello specifico si evidenzia che la scrivente Agenzia non ha competenze nel merito dell'espressione dei pareri riguardanti sia la compatibilità urbanistica che l'ammissibilità rispetto alle norme del PTCP in relazione alle strutture e attività descritte nella richiesta.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini





COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
Responsabile arch. Stefano Tamengo



Prot. n. 3673

Rivergaro, li 18/03/2022

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

E p.c.

AIPO - Agenzia Interregionale PO
PEC: protocollo@cert.agenziapo.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

LEMON LIME di Morengi Giorgia
PEC: giorgiamorengi@pec.libero.it

Oggetto: L.R. 7/2004 – RICHIEDENTE: LEMON LIME di Morengi Giorgia – ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA LOC. RIVE DI SANT'AGATA NEL COMUNE DI RIVERGARO – USO: CHIOSCO PER VENDITA STAGIONALE DI CIBI E BEVANDE – IN PRECEDENZA RILASCIATA DA QUESTO SERVIZIO CON ATTO N. 2954 DEL 11/06/2021 - SINADOC 3206/2022 – COD. PROC.: PC21T0014

EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 17278 del 02/02/2022, registrata al prot. 1459 in data 03.02.2022, riguardante l'istanza di rinnovo concessione, presentata dalla ditta LEMON LIME di Morengi Giorgia, concernente la richiesta di occupazione di terreni demaniali, per uso chiosco (vendita stagionale di cibi e bevande), ubicati in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, aventi superficie complessiva pari a 105,00 m2, e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 22, fronte mappali n. 336 e 178;

RICHIAMATO l'atto di concessione n° 5424 del 17/05/2013 rilasciato dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po al precedente concessionario dell'area Men Inn s.n.c.;

RICHIAMATO il parere favorevole precedentemente espresso da parte del Responsabile del Servizio /Urbanistica e Ambiente in data 07/05/2021 prot.n. 6006;

PRESO ATTO che:

- l'area oggetto di concessione risulta ricadere nell'ambito del "Sistema delle Dotazioni", classificato "COL-S.c – Verde pubblico attrezzato e impianti sportivi - (par) – Parco del fiume Trebbia dal vigente RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio – Parte III, approvato con delibera della Consiglio comunale n. 111/2021 cui fa riferimento il Capitolo 1.1 delle relative Norme tecniche di attuazione;
- la tipologia di attività oggetto di parere, riguardante la installazione di un chiosco (vendita stagionale di cibi e bevande) per una superficie complessiva di utilizzo (area + chiosco) pari a 105,00 m2, risulta

compatibile con gli usi al comma 8 dell'art. 1.1.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi – COL della parte II del RUE;

- le dimensioni della struttura che si intende installare risultano rispettare abbondantemente il parametro previsto al comma 13 dello stesso articolo sopra richiamato riferibile alla estensione dell'area demaniale oggetto di concessione;

EFFETTUATO apposito sopralluogo presso l'area oggetto di richiesta;

PRESO ATTO della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012 attinente alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTrebbia prospiciente l'abitato;

PRECISATO che questo Servizio si esprime esclusivamente per quanto attiene gli aspetti di propria competenza in materia ambientale e di conformità urbanistica rispetto alla strumentazione comunale vigente;

PRESO ATTO:

- dell'esito del video incontro svoltosi in data 07/12/2021 ed il relativo verbale inviato agli Enti preposti alla valutazione ed espressione del parere di competenza;
- lo studio di compatibilità idraulica comprendente lo stato di rischio e lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi già redatto dal Dott. Gabriele Corbelli su richiesta di AIPO è in corso di approfondimento a seguito di richiesta di integrazioni da parte della stessa Agenzia;
- che, rispetto alla precedente richiesta di concessione, non si rilevano modifiche riguardo la tipologia di utilizzo e di installazioni previste;
- che, nel caso specifico, è prevista l'installazione di un chiosco ancorato al terreno;

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 17744 del 31/12/2021;

per quanto sopra,

ESPRIME

PARERE POSITIVO al rinnovo della concessione per la richiedente ditta LEMON LIME di Morengi Giorgia, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., per l'occupazione di terreni demaniali, per uso chiosco (vendita stagionale di cibi e bevande), ubicati in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, aventi superficie complessiva pari a 105,00 m2, e censiti al N.C.T. del succitato Comune al foglio 22, fronte mappali n. 336 e 178.

Il rilascio del presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività di cui al presente parere saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente esaminato e oggetto di parere da parte di questo Servizio.
4. l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento è consentito nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni che qui si intendono integrative del presente parere, emesse da parte degli Enti preposti con particolare riferimento in ordine alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo di detta area demaniale ricadente nelle fasce esondabili del PTCP e quindi alla preventiva consultazione da parte del soggetto interessato (Concessionario) dei bollettini e avvisi emessi dagli organi competenti (Regione Emilia-Romagna e Comune di Rivergaro), sia attraverso i mezzi d'informazione nonché all'obbligo di rispetto dei divieti e delle interdizioni eventualmente attivate in relazione ai possibili eventi;
2. l'Amministrazione comunale a tale fine potrà richiedere al Concessionario di uniformarsi ai sistemi di allerta e messaggistica di avviso eventualmente adottati dall'Ente nell'ambito della gestione del Piano di protezione civile fornendo all'Ente i propri recapiti telefonici e/ mail;
3. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali anche in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Amministrazione, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando il Comune di Rivergaro ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
4. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere o interventi che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato esclusivamente sotto il profilo ambientale e di conformità rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e alla pianificazione sovracomunale là dove non ricompresa nella prima e pertanto questo Servizio si ritiene estraneo agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. il presente parere potrà essere oggetto di revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario qualora sopravvenissero modifiche alle condizioni che ne hanno ora reso possibile il rilascio anche connesse alla eventuale revisione degli strumenti urbanistici e/o nuova o diversa regolamentazione dell'uso delle aree o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno eventualmente impartite;

- 
3. in caso di inadempienza delle suddette condizioni e per quanto di competenza, il Comune di Rivergaro si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
 4. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle opportune sedi giurisdizionali.

IL RESPONSABILE
del Servizio
arch. Stefano Tamengo



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.